

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Sommario

ART. 1 - Finalità	2
ART. 2 - Modalità di gestione del servizio	2
ART. 3 - Destinatari del servizio	2
ART. 4 - Criteri di accesso	2
ART. 5 - Modalità di iscrizione.	3
ART. 6 - Rinuncia al servizio	3
ART. 7 - Modalità di funzionamento del servizio	3
ART. 8 - Rette e modalità di pagamento	4
ART. 9 - Comportamento dei minori	5
ART. 10 - Rapporti tra il Comune, gli istituti scolastici e le famiglie	6
ART. 11 - Segnalazioni e reclami	6
ART. 12 - Norme transitorie e finali	6

ART. 1 - Finalità

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva realizzazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni. Il servizio è realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dal D.M. 31.01.1997 e circ. 11 marzo 1997, n.23/97 e dalla L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 e ss.mm.ii. (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) che all'art. 30 assegna ai Comuni le funzioni in materia di Diritto allo Studio Scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio

ART. 2 - Modalità di gestione del servizio

1. L'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto scolastico sono di competenza della struttura comunale competente in materia che garantisce:
 - l'affidamento a ditta specializzata tramite regolare gara d'appalto;
 - il controllo e la verifica della qualità del servizio.
2. La titolarità del servizio rimane al Comune, unitamente alla programmazione ed al controllo delle prestazioni rese dall'aggiudicatario, alla raccolta delle domande ed alla determinazione ed incasso delle tariffe

ART. 3 – Destinatari del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto a: bambini/e della scuola dell'infanzia statale, alunni/e della scuola primaria e secondaria di primo grado, bambini/e delle scuole dell'infanzia comunali situate fuori del centro abitato di Arezzo, residenti nel Comune di Arezzo e situati al di fuori del centro abitato di Arezzo.
2. Il servizio può essere esteso per gli alunni non residenti che frequentano le scuole aventi sede nel Comune di Arezzo, previo accordo convenzionale da stipularsi con il Comune di residenza, su percorsi già attivati e su verifica della disponibilità dei posti

ART. 4 - Criteri di accesso

1. I requisiti per l'accesso al servizio sono i seguenti:
 - residenza del minore nel Comune di Arezzo;
 - residenza e/o domicilio del minore fuori dal centro abitato di Arezzo;
 - distanza dall'abitazione alla sede della scuola superiore a 1 Km, misurata sul percorso carrabile più breve;
 - frequenza nell'Istituto Comprensivo di riferimento rispetto alla residenza, come rappresentato nella tabella allegata al presente Regolamento
2. Una volta ultimate le procedure di organizzazione dei percorsi sulla base delle richieste pervenute dagli utenti in possesso dei requisiti sopra riportati, nel caso in cui residuassero posti, potranno essere accolte istanze da parte di alunni privi dei requisiti di cui al comma 1, solamente se compatibili con la pianificazione dei percorsi già programmati e fino ad esaurimento della disponibilità di posti negli scuolabus
3. Ogni eventuale estensione del servizio, in deroga ai criteri di cui sopra, ha validità annuale ed è subordinata alla disponibilità di posti ed ai percorsi elaborati per l'anno scolastico di riferimento sulla base delle domande che rispondono ai requisiti di cui al comma 1

ART. 5 - Modalità di iscrizione

1. Al servizio di trasporto scolastico si accede mediante iscrizione su apposito modulo on-line reperibile sul sito del Comune di Arezzo all'indirizzo: <https://www.comune.arezzo.it/>, secondo tempi e modalità annualmente stabilite annualmente con apposito Bando comunale. L'iscrizione è annuale, può avvenire anche ad anno scolastico iniziato e deve essere annualmente ripetuta
2. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da inoltrare per iscritto all'ufficio competente
3. Decorsi i termini per la presentazione della domanda di iscrizione, disciplinati nell'apposito Bando, sarà possibile accogliere eventuali richieste (presentate oltre il termine), seguendo l'ordine cronologico di arrivo, purché siano compatibili con quanto stabilito dal presente regolamento, con i percorsi, gli orari e le fermate, e qualora vi sia disponibilità di posti

ART. 6 - Rinuncia al servizio

1. La rinuncia al servizio, effettuata su apposito modulo on-line reperibile sul sito del Comune di Arezzo: <https://www.comune.arezzo.it/>, entro il 31 agosto di ogni anno esonera dal pagamento della tassa di iscrizione
2. Nel caso la rinuncia al servizio sia presentata successivamente alla data del 31 agosto di ogni anno, considerato che gli itinerari vengono istituiti sulla base delle richieste arrivate nei termini previsti dell'iscrizione, i genitori/tutori aventi la responsabilità genitoriale sul minore, per cui è stata accettata la domanda d'iscrizione, dovranno comunque corrispondere all'Amministrazione Comunale un importo pari alla tassa di iscrizione
3. La rinuncia presentata nel corso dell'anno comporta la cessazione dal pagamento della retta dal mese successivo a quello della richiesta
4. Non sono ammesse rinunce temporanee al servizio

ART. 7 - Modalità di funzionamento del servizio

1. Il servizio trasporto scolastico si svolge mediante la raccolta dei bambini/e della scuola dell'infanzia e degli/delle alunni/e alle fermate e agli orari prestabiliti, vengono affidati ad un accompagnatore che li prende in custodia e il loro trasporto alla sede scolastica frequentata e viceversa
2. Per l'organizzazione tecnica del servizio di trasporto e la definizione dei percorsi, viene costituita un'apposita commissione tecnica composta dal responsabile dell'ufficio competente alla gestione del servizio, dal responsabile dell'ufficio servizi educativi e scolastici e dal responsabile della Polizia Municipale
3. La commissione ha il compito di analizzare le richieste e verificare la conformità delle stesse al presente regolamento e, in virtù degli orari di lezione antimeridiani e pomeridiani dei singoli Istituti Scolastici e del calendario scolastico annualmente fissato dalla Regione Toscana, tenuto conto delle risorse, organizza e predispone i percorsi degli scuolabus
4. Per la definizione dei percorsi e la sicurezza del servizio deve essere tenuto presente che:
 - gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza dei minori e/o dei mezzi di trasporto;
 - i percorsi sono programmati annualmente con l'obiettivo di ridurre i tempi di permanenza sul mezzo che, ove possibile, non devono eccedere i 60 minuti
5. I percorsi definiti dalla Commissione di cui sopra prima dell'inizio dell'anno scolastico, con i relativi orari e fermate, restano comunque in regime di provvisorietà fino a 30 giorni dopo

- l'inizio dell'anno scolastico. In questa fase sarà possibile effettuare tutti gli aggiustamenti tecnici ritenuti opportuni ai fini del servizio, quanto a percorso, orari e fermate, dandone tempestiva comunicazione, quando necessario, ad utenti e Istituti scolastici. Decorsi 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, percorsi, orari e fermate sono da considerarsi automaticamente definitivi
6. L'eventuale richiesta da parte dei genitori/tutori dei minori di variazioni delle fermate e degli orari, ovvero dell'estensione del servizio, potrà essere soddisfatta solamente se ritenuta compatibile con le esigenze del servizio
 7. Per particolari situazioni segnalate dalla famiglia, un bambino può salire ad una fermata e, al ritorno, scendere ad un'altra fermata, previa verifica di posti disponibili nel percorso interessato, del rispetto degli orari e degli itinerari già stabiliti
 8. Non possono essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero che non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato
 9. Nel caso in cui si verificano cambi di residenza o di istituto scolastico, la famiglia è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune, pena la sospensione immediata del servizio. Qualora la nuova residenza o il nuovo Istituto scolastico non fossero più compatibili con i requisiti per l'accesso e la fruizione del servizio di trasporto scolastico, così come previsti dal presente regolamento, il servizio verrà sospeso e l'utente sarà tenuto al pagamento della tariffa fino al momento della cessazione
 10. Alla fermata di arrivo è obbligatoria la presenza del genitore o di altra persona maggiorenne delegata a prendere in consegna il bambino. In fase di compilazione della domanda deve essere comunicato il nominativo della/delle persona/e maggiorenne/i delegata/i alla presa in carico del minore alla conclusione della corsa. Il delegato dovrà presentarsi alla fermata con un documento d'identità
 11. Esclusivamente per i ragazzi iscritti alle scuole secondarie di primo grado è ammessa la deroga a quanto riportato al precedente punto 10, previa autorizzazione all'utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata in fase di compilazione della domanda da parte del genitore/tutore del minore
 12. In caso di assenza alla fermata del genitore, o della persona maggiorenne delegata, il/la bambino/a della scuola dell'infanzia o l'alunno/a, condotto in un luogo di attesa, rimarrà in custodia dell'accompagnatore, che resterà con lui per un'ora (che decorrerà dal momento del suo arrivo), in attesa del genitore/tutore o della persona delegata all'affido. Al raggiungimento della 2^a inadempienza nel corso del medesimo anno scolastico, il Comune valuterà l'eventuale sospensione del servizio, senza diritto al rimborso delle quote di compartecipazione già versate, purché non venga compromesso il diritto allo studio del minore
 13. Rispetto al percorso di andata l'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati, se regolarmente autorizzati, dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia
 14. Rispetto al percorso di ritorno l'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati, se regolarmente autorizzati, dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa con la presa in carico da parte del/dei genitore/i o persona/e delegata/e
 15. La famiglia è tenuta ad assicurare l'accompagnamento e la vigilanza del proprio figlio all'andata, dall'abitazione alla fermata e fino all'arrivo del pulmino e al ritorno dalla discesa del bambino dallo scuolabus fino all'arrivo all'abitazione

ART. 8 – Rette e modalità di pagamento

1. I genitori/tutori dei minori ammessi al servizio sono tenuti, conformemente alla normativa vigente in materia, al pagamento di una quota di compartecipazione

- E' previsto il pagamento di una tassa di iscrizione e di una retta mensile, stabilite annualmente mediante deliberazione dalla Giunta Comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale
2. La quota di compartecipazione, così come le relative scadenze di pagamento previste, saranno opportunamente pubblicizzate e chiaramente indicate in calce al modulo di richiesta del servizio
 3. La retta mensile sarà decurtata del 40% del suo valore intero, nel caso in cui il genitore/tutore, in fase di iscrizione, decida, per propria scelta, di utilizzare il servizio di trasporto scolastico solo per l'andata o solo per il ritorno
 4. Per la retta a carico del genitore/tutore del minore sono previste agevolazioni per le seguenti tipologie:
 - secondo le fasce di reddito, calcolate in base al DPCM n.159/13, di seguito chiamato ISEE;
 - per le famiglie con più figli che utilizzano il servizio di trasporto scolastico.
 5. Le agevolazioni saranno applicate sulla base delle domande sottoscritte
 6. Qualora in corso d'anno, vi sia una mutazione della situazione economica, occorre presentare nuova richiesta di agevolazione tariffaria, che decorrerà dal mese di presentazione
 7. Il pagamento della retta per il servizio, il cui importo viene calcolato in base al calendario scolastico, si suddivide in n. 2 rate annuali
 8. La retta versata, così come la tassa di iscrizione, non è rimborsabile in caso di successivo mancato utilizzo del servizio
 9. A coloro che, in base alle risultanze, non avessero provveduto al pagamento della quota di compartecipazione dovuta nei termini stabiliti, sarà richiesto di regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della suddetta richiesta
 10. Decorso senza esito tale termine si procederà:
 - prioritariamente, all'eventuale conguaglio con altri contributi economici accordati, ma non ancora liquidati, al medesimo nucleo familiare;
 - al recupero coattivo delle somme dovute secondo l'ordinamento vigente per la riscossione forzata delle somme non versate, comprensive di sovrattassa e interessi di mora
 11. In fase di iscrizione, in caso di accertato mancato pagamento delle quote di compartecipazione relative agli anni precedenti per il servizio di trasporto scolastico fruito dal minore o dal suo nucleo familiare, l'Amministrazione comunale sospenderà l'ammissione al servizio e la rinvierà fino al momento dell'avvenuto pagamento degli arretrati, salvo concordare un apposito piano di rientro
 12. Il servizio viene concesso per l'intero anno scolastico e non è prevista la sospensione temporanea su richiesta del genitore/tutore, che è quindi tenuto al pagamento (se dovuto) anche delle quote relative a periodi in cui il servizio non è fruito
 13. Le famiglie prese in carico dai servizi sociali possono essere esonerate dal pagamento della retta anche se con ISEE superiore alla soglia di esenzione, nei casi particolari disciplinati dal Regolamento di Assistenza Sociale

ART. 9 - Comportamento dei minori

1. L'utilizzo del servizio si configura per i minori come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento
2. Durante la permanenza sugli Scuolabus, i minori devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare comportamenti potenzialmente pericolosi per la propria e l'altrui incolumità

3. In caso di reiterato comportamento scorretto dei minori e, secondo la gravità del caso, l'Amministrazione Comunale può adottare nei confronti della famiglia forme di richiamo verbale o scritto, fino a giungere alla motivata sospensione dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito
4. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto, si provvederà a richiedere il risarcimento agli esercenti la patria potestà sull'autore materiale del fatto, previa quantificazione degli stessi

ART. 10 - Rapporti tra il Comune, gli istituti scolastici e le famiglie

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni
2. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa
3. I competenti Uffici e Servizi comunali sono, pertanto, tenuti:
 - ad attivarsi per la sollecita risoluzione di eventuali problematiche o inconvenienti che si dovessero verificare nell'espletamento del servizio, anche mediante la convocazione di specifici incontri di consultazione e concertazione con le parti interessate;
 - ad attivare le opportune forme di informazione e comunicazione con riferimento a tutti gli aspetti tecnici e organizzativi utili ad una corretta e qualificata fruizione del servizio
4. Le famiglie dei minori ammessi a fruire del servizio di trasporto scolastico si impegnano, per quanto di competenza, a garantire il rispetto dei criteri realizzativi fissati dal presente Regolamento e dai percorsi annuali dei trasporti scolastici (orari, localizzazione fermata di salita e di discesa, presenza di persona maggiorenne autorizzata al ritiro del minore), oltre che a comunicare tempestivamente, per iscritto, eventuali successive variazioni dei dati personali e/o familiari dichiarati al momento dell'iscrizione

ART. 11 - Segnalazioni e reclami

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità, in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente
2. Eventuali reclami, segnalazioni e/o suggerimenti sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'Amministrazione comunale tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.arezzo.it
3. L'amministrazione, dopo avere effettuato le valutazioni opportune, potrà adottare le eventuali misure correttive o procederà nel fornire le contro deduzioni nel termine massimo di 30 gg. dal ricevimento della segnalazione

ART. 12 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente regolamentazione vigente nel Comune di Arezzo per la disciplina del servizio di cui trattasi, ed entra in vigore il 16^a giorno dopo la sua pubblicazione nell'albo on line del Comune di Arezzo
2. Il presente Regolamento sarà applicato a partire dall'anno scolastico 2025/2026
3. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del presente Regolamento, rendendolo disponibile anche sul proprio sito internet

4. Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia